

Agenzia Riscossione. PagoPA sostituirà il bollettino RAV

Nelle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione sbarca pagoPA, il sistema dei pagamenti realizzato dallo Stato e gestito dalla nuova società pagoPA Spa nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana. Il nuovo modulo di pagamento pagoPA sostituirà gradualmente il bollettino RAV che nel 2018 è stato utilizzato da cittadini e imprese per oltre 15 milioni di pagamenti di cartelle e avvisi, circa il 90% del totale delle transazioni.

Rottamazione-ter. Ancora cinque giorni per pagare

Ancora cinque giorni a disposizione dei contribuenti che entro il 31 luglio 2019 dovevano pagare la prima rata della cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle. C'è tempo fino a lunedì 5 agosto, infatti, per coloro che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata e devono procedere con il primo pagamento previsto dal piano di rateizzazione scelto in fase di adesione. È quanto prevede la Legge n. 136/2018 che ha introdotto la possibilità di pagare con un lieve ritardo e senza oneri aggiuntivi.

Per il versamento si deve utilizzare il bollettino Rav con scadenza 31 luglio inviato nelle scorse settimane da Agenzia delle entrate-Riscossione insieme al piano complessivo dei pagamenti (si può richiedere la copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rata, oltre la

tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l'inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l'agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.

Ultima chiamata per Rottamazione-ter e “Saldo e stralcio”. Domande entro il 31 luglio

Conto alla rovescia per aderire alla cosiddetta pace fiscale. Mercoledì 31 luglio, infatti, è l'ultimo giorno utile per presentare la domanda di “Rottamazione” delle cartelle o di “Saldo e stralcio”, i due provvedimenti che consentono di pagare l'importo delle somme dovute in forma agevolata. La riapertura dei termini fino alla fine di questo mese, prevista dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle istanze trasmesse entro il 30 aprile 2019. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili i servizi online che consentono di presentare la domanda di adesione senza necessità di andare allo sportello, un'opportunità scelta da circa il 60% dei contribuenti interessati.

Il 31 luglio è anche la scadenza della prima rata per tutti coloro che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione con gli importi da pagare secondo la soluzione rateale prescelta.

Rottamazione-ter. Il 31 luglio scade prima rata. Chi non paga perde i benefici

Ultimi giorni per pagare la prima rata della “rottamazione-ter” delle cartelle. **La scadenza, fissata dalla legge al prossimo 31 luglio**, riguarda circa 1,2 milioni di contribuenti che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 119/2018 e a cui Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la “*Comunicazione delle somme dovute*”, cioè la lettera di risposta con il dettaglio degli importi da pagare e i bollettini delle rate secondo il piano di pagamenti scelto in fase di adesione. I contribuenti ammessi alla “rottamazione-ter” pagheranno il debito residuo, senza sanzioni e interessi di mora.

Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, **oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge**, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero. Inoltre, secondo quanto stabilito dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che ha riaperto i termini per aderire agli istituti agevolativi della pace fiscale (“rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”), le cartelle o avvisi già ammessi al pagamento agevolato, con prima o unica rata **da pagare entro il 31 luglio 2019**, non possono essere nuovamente inseriti in una dichiarazione di adesione perché l’istanza non sarà accolta. Pertanto, con riferimento ai debiti oggetto di una richiesta

di “rottamazione-ter” presentata entro il 30 aprile, per non perdere i benefici della pace fiscale, è necessario ottemperare al pagamento delle rate del piano, tra cui ovviamente la prima in scadenza il 31 luglio 2019.

Pagamenti via web, in banca, alle poste e dal tabaccaio

È possibile pagare presso la propria banca, agli **sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill**, con il proprio **internet banking**, agli **uffici postali**, nei **tabaccai** aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App *Equiclick* tramite la piattaforma **PagoPa**. Si può pagare anche agli sportelli dell'Agente della riscossione dove, però, il prossimo 31 luglio potrebbe registrarsi un consistente afflusso di contribuenti a causa della coincidenza con l'altra scadenza prevista dalla legge (Decreto Crescita), relativa all'ultimo giorno utile per presentare le domande di adesione alla pace fiscale, riaperta a inizio mese. **Infine, è possibile pagare mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.**

Chi ha scelto di versare le somme dovute in un'unica soluzione, chiuderà la definizione agevolata il 31 luglio 2019. Per gli altri, invece, la legge ha concesso la possibilità di ripartire quanto dovuto in un massimo di 18 rate che, dopo quella di luglio, sono fissate a novembre 2019 e poi febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno a partire dal 2020.

Bollettini online e “Conti Tu”

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili alcuni servizi web a supporto dei contribuenti che si apprestano a pagare la rata della “rottamazione-ter”.

Nelle pagine dedicate alla Definizione agevolata, è possibile chiedere una copia della Comunicazione delle somme dovute, la lettera di risposta inviata dall'agente della riscossione con l'esito della richiesta, gli importi da pagare e i bollettini Rav da utilizzare al momento del versamento della rata. Il servizio è disponibile in area pubblica, senza necessità di pin e password, compilando la scheda "Richiesta comunicazione" e allegando un documento di riconoscimento. Nell'area riservata del sito, accedendo con le credenziali personali, è possibile scaricarla direttamente.

Il servizio "**ContiTu**", invece, consente di scegliere online di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute". Per effettuare la scelta dei debiti che si vogliono pagare e rifare il calcolo, bisogna accedere al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate alla "rottamazione-ter", alla voce "Conti tu", compilare la scheda online sullo schermo e specificare le cartelle/avvisi che si intendono "rottamare". Il servizio calcolerà il nuovo totale e l'importo di ciascuna rata. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all'indirizzo email indicato dal contribuente i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste. **Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.** (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 24 luglio 2019)

Rottamazione-ter. Prima rata entro il 31 luglio. Al via il servizio web per chiedere importi e bollettini

Al via il nuovo servizio web per richiedere il conto della “rottamazione-ter” delle cartelle. In vista della scadenza di pagamento della prima rata, fissata dalla legge al 31 luglio 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto sul proprio sito internet uno strumento che consente di ottenere online, in modo semplice e veloce, l’elenco dei debiti “rottamati” e i bollettini per effettuare il pagamento.

Rottamazione e “saldo e stralcio”. Online nuovi modelli e servizi per fare domanda entro il 31 luglio

Pronti i nuovi moduli per aderire alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio” delle cartelle. Le domande di adesione ai due provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in forma agevolata, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019, come previsto dalla Legge n. 58/2019 di

conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019. La riapertura dei termini riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle domande presentate entro il termine del 30 aprile 2019. I modelli di adesione predisposti da Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili agli sportelli e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove è possibile anche richiedere il prospetto informativo con l'elenco delle cartelle "rottamabili" e consultare le guide informative. Le dichiarazioni di adesione "tardive", cioè inoltrate dopo il 30 aprile scorso, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Processo tributario telematico (PTT) obbligatorio dal 1° Luglio 2019. Modificate le avvertenze delle cartelle

Il Processo Tributario Telematico (PTT) è diventato obbligatorio per i ricorsi e gli appelli notificati a partire dal 1° luglio 2019. Come previsto dall'articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha modificato l'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi degli atti giudiziari, l'utilizzo della procedura telematica è divenuta modalità esclusiva per il deposito e la notificazione degli atti processuali.

Pertanto, gli enti impositori e i professionisti preposti alla difesa del contribuente hanno l'obbligo di notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e depositare tramite l'applicativo PTT gli atti e i documenti del processo tributario. Il regime di obbligatorietà non trova applicazione per i soggetti che possono stare in giudizio senza l'assistenza tecnica di un professionista per le controversie di valore fino a 3.000 euro, per le quali la modalità telematica della notifica e del deposito resta facoltativa. Queste sono le motivazioni che hanno spinto l'Agenzia delle entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a modificare le Avvertenze relative ai rispettivi ruoli.

Rottamazione-ter delle cartelle. Agenzia-Riscossione comunica l'esito della domanda e gli importi

Arrivano le lettere di risposta a chi ha chiesto di aderire alla "rottamazione-ter" delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la "Comunicazione delle somme dovute", con l'esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell'importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Le prime comunicazioni sono partite nei giorni scorsi ed entro il 30 giugno 2019, come previsto dal decreto legge n. 119/2018, sarà completato l'invio che complessivamente riguarderà quasi 1,4 milioni di domande.

Per il cosiddetto saldo e stralcio, previsto dalla legge di

Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti con ISEE sotto i 20 mila euro, la risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione alle circa 332 mila domande presentate arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.

Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 1° luglio 2019 fissata al 2,68 la misura degli interessi di mora

A partire dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, infatti, ha rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 3,01 per cento al 2,68 per cento.

Rottamazione-ter e “saldo e

stralcio". Domande entro il 30 aprile. Sportelli aperti sabato 27

A poco più di due settimane dal termine ultimo per l'adesione ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle, fissato dalla legge al 30 aprile 2019, sono circa 710 mila le domande presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 605 mila riguardano la cosiddetta rottamazione-ter (Legge n. 136/2018) e 105 mila il "saldo e stralcio" (Legge n. 145/2018).

In vista della scadenza del 30 aprile, Agenzia delle entrate-Riscossione ha stabilito l'apertura straordinaria degli sportelli per sabato 27, dalle ore 8.15 alle 13.15, al fine di garantire servizi e assistenza ai contribuenti, escluse le operazioni di cassa.

Debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione. Come delegare il consulente

Diventa più facile per imprenditori, professionisti e artigiani delegare il proprio consulente di fiducia a utilizzare i servizi web di Agenzia delle entrate-Riscossione. Da oggi anche i soggetti dotati di partita IVA possono utilizzare la delega cartacea per autorizzare un intermediario fiscale a effettuare online, per loro conto, numerose attività, inclusa la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La modalità di

delega cartacea, finora riservata alle persone fisiche, si affianca così alla procedura di delega online, venendo incontro, grazie alle sinergie con l'Agenzia delle entrate, alle esigenze manifestate all'Agente della riscossione dal mondo professionale e di categoria.

Fatture elettroniche: imposta di bollo alla cassa

Pronto il codice tributo n. "2521" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche- primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014", per consentire il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tramite modello F24. Questo è il primo dei codici istituiti con risoluzione n. 42 E del 9 aprile 2019, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, nel quale è stato previsto, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, che «Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo». (Per il primo trimestre 2019 la scadenza è il 23 aprile 2019, il 20 aprile 2019 è un sabato e il 22 è il lunedì dell'Angelo – Pasquetta.).

Violazioni formali. “PF99” è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata



Colpo di
spugna
sulle sanzioni
per le
irregolarità
formali

Pronto il codice tributo (“PF99” denominato “*VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018*” da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle somme dovute per sanatoria delle infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Il codice tributo è stato istituito con la [risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019](#). Nel documento indicate le istruzioni per la compilazione del modello F24 il suddetto. **Non si applica, tuttavia, la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.**

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Come statuito dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto legge

119/2018, per il perfezionamento della regolarizzazione, **si richiede anche** *«la rimozione delle irregolarità od omissioni»*. La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. "Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471". (Così, nella "motivazioni" del Provvedimento Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 E del 21 marzo 2019](#), con oggetto: RISCOSSIONE – SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell'art. 9, D.L. 119/2018 – Art. 9 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019

[Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento](#)

delle imposte

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019](#) – Regularizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018

“Saldo e stralcio”. Al via domande online



Il “*saldo e stralcio*” delle cartelle da oggi si può fare **online**, direttamente dal [sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione](#). Parte il nuovo servizio “*Fai da te*”, accessibile da pc, smartphone o tablet, per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella [Legge di Bilancio 2019 \(Legge n. 145/2018\)](#) che ad oggi ha fatto registrare circa 22 mila richieste inviate tramite posta elettronica certificata o presentate allo sportello.

Il “*saldo e stralcio*” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti fiscali e

contributivi, affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell'importo dovuto già "scontato" delle sanzioni e degli interessi di mora. **Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato al 30 aprile 2019.**

Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare **non superiore a 20 mila euro**, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Come presentare la domanda

Per utilizzare il servizio "*Fai da te*" bisogna accedere alla *home page* del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it ed entrare nella pagina dedicata al "*Saldo e stralcio*". In questa sezione, cliccando sul collegamento "[Presenta la domanda online](#)" con il servizio web "*Fai da te*" si può compilare direttamente sullo schermo [il modulo di adesione \(modello SA-ST\)](#). Bisogna riportare i dati personali, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Poi è necessario indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento di "*saldo e stralcio*" e allegare la documentazione di riconoscimento secondo le indicazioni riportate nel sito. Per proseguire nella compilazione, bisogna scegliere se si aderisce in base al valore dell'ISEE oppure in presenza di una procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento. Nel primo caso, bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportare i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE (numero di protocollo, data di presentazione e data di scadenza),

indicare il valore ISEE del proprio nucleo familiare. Nel caso di procedura di liquidazione, invece, è necessario allegare la copia conforme del relativo decreto. Infine, dopo aver verificato il riepilogo dei dati inseriti, il contribuente deve specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un'unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate.

L'Agenzia trasmetterà una prima *e-mail* contenente un *link* per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente, a seguito della verifica e della validazione della documentazione di riconoscimento, il contribuente riceverà una seconda *e-mail* di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

"Fai D.A. te" è presente anche nell'area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale, pin e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile inviare la domanda di adesione al *"saldo e stralcio"*. **In alternativa**, il modello di domanda SA-ST può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec), all'indirizzo email della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sul sito dell'Agenzia di riscossione è disponibile un video tutorial su tutto quello che c'è da sapere per aderire al *"saldo e stralcio"*, oltre al materiale informativo, la guida all'utilizzo del servizio Fai da te e alla compilazione del modello SA-ST.

Chi può aderire

Il provvedimento di *"saldo e stralcio"* delle cartelle è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla

legge (**ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro**) e che abbiano debiti affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente dall'omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Possono aderire al *“saldo e stralcio”* anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Rientrano nell'agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti *“rottamazioni delle cartelle”* previste dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 148/2017 indipendentemente o meno dal pagamento di alcune rate.

Qualora venisse richiesto l'accesso al saldo e stralcio per debiti non rientranti nella misura agevolativa o, in assenza dei requisiti che attestano lo stato di grave e comprovata difficoltà economica, la presentazione della domanda di adesione al saldo e stralcio sarà considerata in automatico, per i debiti definibili, come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall'[art. 3 del D.L. n. 119/2018](#), la cosiddetta rottamazione-ter.

Quanto si paga

Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “saldo e stralcio” senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente. In particolare si verserà il 16% dell'importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso

di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 1 marzo 2019)

Bonus del 50% per i registratori di cassa di nuova generazione. Pronto il codice tributo



Istituito, con [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33 del 1° marzo 2019](#), il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle

entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Questo è il codice:

- **“6899”** denominato *“Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”*.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *“Erario”*, nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*. Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con **l’anno di sostenimento della spesa**, nel formato *“AAAA”*.

[Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 1° marzo 2019](#), con oggetto: *Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*

[Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, prot. n. 49842/2019](#), recante: «Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

(Pubblicato il 28/02/2019, nel sito dell'Agenzia delle entrate)

Rottamazioni e saldo e stralcio. Le novità del D.L. Semplificazioni convertito in legge

Mod. SA-ST

AGENZIA DELLE ENTRATE

ATTENZIONE: questo modello può essere utilizzato esclusivamente dalle persone fisiche per richiedere - entro il 30 aprile 2019 - la definizione dei debiti derivanti dall'attività creditizia, del cui 1° comma (art. 184 e 185 della legge n. 145/2018 ("saldo e stralcio")) con SALDO e STRALCIO, risultanti in genere a carico della difficoltà economica.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE PER ESTINZIONE DEI DEBITI DI CUI ALL'ART. 1 COMM. 184 E 185 DELLA LEGGE N. 145/2018 RISERVATA ALLE PERSONE FISICHE IN SITUAZIONE DI GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA ("SALDO E STRALCIO")

Sia sottoscritta _____ natura _____

in _____ (Prov. _____) codice fiscale _____

☐ in proprio

☐ in qualità di _____ (specificare se tutore o erede) dell'altro Sig./Sig.ra _____

codice fiscale _____

Da oggi la definizione agevolata delle cartelle diventa per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della "rottamazione bis". È stata pubblicata ieri in *Gazzetta Ufficiale* la legge n. 12/2019 di conversione del [Decreto semplificazioni \(decreto legge n. 135/2018\)](#) che apre le porte della "rottamazione ter" **anche ai contribuenti che non avevano pagato le rate in scadenza lo scorso 7 dicembre**. Agenzia delle entrate-Riscossione ha adeguato alle novità normative i modelli di adesione che già da oggi sono disponibili sul [sito internet e agli sportelli dell'Ente \(modello DA-2018 e modello SA-ST\)](#). Sempre sul sito di Agenzia Riscossione sono stati aggiornati i contenuti informativi e i processi web per consentire agli utenti di presentare, anche per queste cartelle, le domande di rottamazione comodamente dal proprio pc, smartphone o tablet, con pochi clic e senza necessità di andare allo sportello.

DL Semplificazioni, cosa cambia

Vediamo le principali novità introdotte dal ["Decreto semplificazioni"](#). Innanzitutto da oggi è possibile, dietro presentazione del modello di adesione, l'accesso alla cosiddetta rottamazione *ter* **anche per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento previsto entro il 7 dicembre 2018 delle rate della "rottamazione bis"** (D.L. 148/2017) scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Per questi debiti è possibile suddividere il dovuto in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021 (la rottamazione ordinaria prevede 18 rate e termina nel 2023). Resta sempre la possibilità di versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2019**.

Il [Decreto semplificazioni](#) introduce delle novità anche per chi è interessato al *"saldo e stralcio"*, ossia la definizione agevolata dei debiti a favore delle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Nel caso di inammissibilità della domanda per il *"saldo e stralcio"*, **le cartelle non in regola con i pagamenti del 7 dicembre, vengono automaticamente ricondotte nell'ambito della "rottamazione-ter" con ripartizione del debito in 9 rate**.

Un'ulteriore novità riguarda l'allineamento delle scadenze della definizione agevolata 2018 per le risorse UE e per l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione a quelle della *"rottamazione ter"* (18 rate in 5 anni).

Rottamazione-ter, domande in aumento

Dopo tre mesi dalla partenza, la *"rottamazione-ter"* delle cartelle ha già totalizzato oltre 260 mila domande di adesione, con un incremento di circa il 20% rispetto alle richieste di *"rottamazione-bis"* presentate l'anno scorso nel

medesimo arco temporale di riferimento. Il dato, aggiornato al 7 febbraio 2019, si riferisce alle richieste di definizione agevolata presentate a partire dallo scorso 6 novembre quando Agenzia Riscossione ha pubblicato i modelli per fare domanda. La cosiddetta rottamazione-ter, prevista dal [decreto legge n. 119/2018 \(convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018\)](#), consente ai contribuenti di pagare in forma agevolata, cioè senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato dalla legge al **30 aprile 2019**.

Cartelle rottamate con pochi clic

I contribuenti che intendono aderire alla “*rottamazione ter*” delle cartelle possono compilare e inviare le richieste direttamente *online* dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it con il servizio “*Fai D.A. te*”, disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password ma allegando il proprio documento di identità, sia nell’area riservata del sito per chi accede utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps.

Per utilizzare il servizio “*Fai D.A. te*” in area pubblica, bisogna accedere alla home page del portale ed entrare nella pagina dedicata alla [Definizione Agevolata 2018](#). In questa sezione, cliccando sull’apposito *link*, è innanzitutto possibile richiedere via email il “*prospetto informativo*”, cioè l’elenco delle cartelle e avvisi di pagamento che possono essere “*rottamati*” e l’importo dovuto “*scontato*” delle sanzioni e degli interessi di mora. Quando il contribuente è in possesso di tutte le informazioni necessarie sulla propria situazione debitoria, può cliccare sul *link* che consente di compilare direttamente sullo schermo il modello DA-2018, cioè

la domanda per “*rottamare*” cartelle e avvisi. È necessario inserire i dati anagrafici, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo e-mail di riferimento. Bisogna poi inserire i riferimenti delle cartelle o degli avvisi che si vogliono definire in forma agevolata e allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Infine, come ultimo passaggio, dopo aver verificato il riepilogo dei dati, il contribuente deve indicare se intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate e inviare la domanda. L’Agenzia trasmetterà una prima e-mail contenente un *link* per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente il contribuente riceverà una seconda e-mail di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

“*Fai D.A. te*” è presente anche nell’area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile visualizzare il prospetto informativo, compilare e inviare la domanda di adesione.

In alternativa, il modello di domanda DA-2018 può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 13 febbraio 2019*)

[Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), recante: «*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.*». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)

Decreto Semplificazioni. La Camera approva le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Nella seduta n. 122 di Giovedì 7 febbraio 2019, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge convertito è composto da 28 articoli complessivi, suddivisi in 152 commi complessivi. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell'articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell'articolo 9-bis in materia di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis in materia di contrasto all'evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

Al via il “saldo e stralcio” delle cartelle: l’Agenzia delle entrate-Riscossione approva il modello per fare domanda

Al via l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti) che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

Rottamazione. La disciplina il rilascio del DURC nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione

Con messaggio del 28 dicembre 2018, n. 484 , l’INPS fornisce indicazioni sui termini previsti per il pagamento dei

procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia e illustra la disciplina, prevista dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Entro 7 dicembre pagamenti salva-rottamazione cartelle. Ultima chiamata per 345 mila contribuenti

Ancora pochi giorni per pagare le rate scadute della cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle e non perdere i benefici concessi dalla legge. Circa 345 mila contribuenti, il 41% di coloro che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, hanno una nuova opportunità per mettersi in regola.

Online i moduli per la “Rottamazione-Ter”

Pronti i moduli per aderire alla definizione agevolata 2018, la cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle, prevista dal Decreto Legge n. 119/2018. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza del 13 novembre prevista dal Decreto, sono già disponibili, sul portale e presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, i due modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata 2018:

modello DA-2018, utilizzabile per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;

modello DA-2018-D destinato ai contribuenti che intendono definire in maniera agevolata i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Definizione agevolata degli atti
del procedimento di accertamento



L'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (*di seguito riportato*), consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di

liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante

pagamento delle **sole imposte** in un'unica soluzione o in più rate; **non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.**

In particolare, **il comma 1** reca le modalità di definizione agevolata degli **avvisi di accertamento**, gli **avvisi di rettifica** e di **liquidazione**, gli **atti di recupero**, **notificati entro il 24 ottobre 2018** (data di entrata in vigore del *decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*).

Condizione per l'accesso alla definizione agevolata è che si tratti di atti non impugnati e ancora impugnabili alla predetta data.

La procedura si perfeziona mediante pagamento delle somme complessivamente dovute per **le sole imposte**, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, **entro il 23 novembre 2018** (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame), o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) che residua dopo la data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del decreto legge in parola).

Sul punto la relazione accompagnatoria a precisa che "Il termine per il versamento è di trenta giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della norma, **oppure, qualora fosse più ampio**, il suddetto termine coincide con quello per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, tenendo conto di eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto, e istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 40-*bis*, comma 3, e 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-*ter*, e 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, **già presentate** e che prorogano il suddetto termine. Pertanto il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata

rinuncia a presentare, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, tali istanze".

Il **comma 2** reca le modalità di definizione agevolata delle somme contenute negli **inviti al contraddittorio** relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle altre imposte indirette di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in commento).

Nelle predette ipotesi l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria invia al contribuente un invito a comparire, nel quale è tra l'altro indicato l'importo delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti.

Si segnala peraltro che dal 1° gennaio 2016 l'istituto di adesione all'invito al contraddittorio è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2 e 3, dell'art.1 della legge n.190 del 2014). Tuttavia, questo istituto continua ad applicarsi agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015 (comma 638 dello stesso articolo di legge).

Anche tali atti possono essere definiti con il pagamento delle **sole imposte**, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, **entro il 23 novembre 2018** (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento).

Il **comma 3** si riferisce invece alla definizione agevolata degli **accertamenti con adesione** di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) **sottoscritti entro il 24 ottobre 2018** (data di entrata in vigore del decreto legge in esame). I contribuenti possono beneficiare della definizione agevolata versando, **entro venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma, (13 novembre 2018)** le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di accertamento con adesione ai fini delle imposte sui redditi,

dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette

Il **comma 4** chiarisce che tutte le predette definizioni agevolate si perfezionano con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione o della prima rata entro i termini relativi a ciascuna tipologia di atto che si intende definire.

Con riferimento agli adempimenti successivi il citato **comma 4** rinvia, alle disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In sintesi, il richiamato comma 2 dell'articolo 8 del D.lgs. 218/97 dispone le modalità di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione; con riferimento alle l'importo della prima rata è versato entro venti giorni dalla redazione dell'atto, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il successivo comma 3 dispone che, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali (in unica soluzione e in forma rateale) delle somme dovute **si applica la disciplina degli «inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate» di cui l'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**. Al menzionato art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 fa espressamente rinvio il citato l'art. 8, comma 4, del D.Lgs.

n. 218 del 1997 in materia di rateazione a seguito di atto di adesione.

Per le somme così definite è **esclusa la compensazione** (prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241); in caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività, relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai già commentati commi 1, 2 e 3.

Ai sensi del **comma 5**, fa eccezione alla regola dei commi precedenti l'ipotesi di regolarizzazione dei **debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE** previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, ossia: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Con riferimento alle predette somme il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

Ai sensi del **comma 6**, sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il **comma 7** chiarisce che la definizione perfezionata dal **coobbligato** giova in favore degli altri.

Il **comma 8** demanda a uno o più **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 2

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui

all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle

dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Rate scadute o in scadenza al 31 ottobre della rottamazione bis ex D.L. n. 148/2017. Con la rottamazione-ter nuovo termine al 7 dicembre 2018

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 (cosiddetta "rottamazione bis") ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre. Medesima scadenza anche per chi ha scelto la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare (in scadenza rispettivamente in ottobre 2018 e nel novembre 2018), l'80 per cento del dovuto ex comma 8, lettera b), n. 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e versare entro febbraio 2019, il restante 20 per cento (comma 8, lettera b), n. 3).

Le rottamazioni previste dal decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

Il decreto-legge, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» è in vigore dal 24 ottobre 2018 e dovrà essere convertito in legge entro il 23 dicembre 2018

Con le presenti note desideriamo fornire il quadro normativo delle nuove sanatorie nel campo della riscossione previste dagli articoli 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017), 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) e 5 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie Unione europea).

Manovra gialloverde: in Gazzetta le disposizioni fiscali

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – n. 247 del 23 ottobre 2018– il decreto legge fiscale di accompagnamento alla

Manovra 2019.

Il testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2018, e poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.

Questi in temi toccati dal Decreto:

Rottamazione-Ter;

Stralcio dei debiti fino 1000 euro;

Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;

Fatturazione elettronica;

Semplificazione per emissione fatture;

Processo tributario telematico.

I criteri per l'individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti

La decorrenza del termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti di cui all'articolo 38 del D.P.R. 602/73, qualora sia incerta la spettanza di un'agevolazione, l'applicabilità di un'aliquota o la qualificazione di un soggetto, deve essere individuata secondo la regola dall'esistenza o meno

dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato. Così, l'Agenzia delle entrate nella prima risposta (la n. 1 del 4 ottobre 2018), ad istanza di consulenza giuridica, resa pubblica in ottemperanza del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 agosto 2018, prot. n. 185630/2018, sulla trasparenza e pubblicità dell'interpretazione del Fisco sulle varie questioni poste dai contribuenti.

Compensazioni incerte. Criteri di rischio e procedure di sospensione dell'esecuzione dei pagamenti a mezzo F24

L'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta ha introdotto il comma 49-ter nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il citato comma prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato;

diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ora, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per bloccare le deleghe di pagamento. I criteri di selezione dei modelli F24 da sottoporre alla verifica si riferiscono:

- a) alla tipologia dei debiti pagati;
- b) alla tipologia dei crediti compensati;
- c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- d) ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Nel mese di agosto Entrate e Riscossione “congelano” cartelle e comunicazioni



Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l'obiettivo di evitare inutili disagi, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance. Si tratta, in particolare, di circa 650mila comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e di circa 450mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto. **Niente stop**, invece, per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno quindi essere comunque inviati. La notifica di tutti i documenti "congelati" riprenderà al termine delle settimane di sospensione, durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni.

La regionalizzazione del dato complessivo

Nella speciale classifica regionale degli atti complessivamente "congelati" dalle Agenzie, troviamo al primo posto la Lombardia (circa 168mila), seguita dal Lazio (circa 144mila) e dalla Campania (circa 107mila). Più indietro il Veneto (circa 96mila) e la Toscana con circa 90mila atti sospesi. A seguire, il Piemonte (circa 71mila), l'Emilia Romagna (circa 63mila), la Sardegna (poco meno di 40mila), l'Abruzzo (circa 29mila) e la regione Marche (circa 26mila). Chiudono la classifica il Trentino Alto Adige (poco più di 9mila), il Molise (poco meno di 4mila) e la Valle D'Aosta (con circa 3mila atti sospesi).

Il dettaglio di Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha bloccato la partenza di 120mila lettere di compliance e di 430mila **comunicazioni** in cui si evidenzia l'eventuale presenza **di irregolarità** nelle dichiarazioni dei redditi e Iva (36-*bis* del D.P.R. n. 600/73 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/72). Nella sospensione di agosto rientrano anche le **richieste agli intermediari e ai contribuenti di esibizione di documenti relativi al controllo formale** delle dichiarazioni dei redditi sui dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione (36-*ter* del D.P.R. n. 600/73) **che potranno essere prodotti entro il prossimo 1° ottobre** con riferimento alle **dichiarazioni del 2016** relative all'anno di imposta 2015. A queste si aggiungono le **lettere di compliance** relative a varie tipologie di reddito, per l'anno d'imposta 2014, attraverso le quali l'Agenzia permette ai contribuenti di rimediare in autonomia ad eventuali errori o dimenticanze sui redditi dichiarati con sanzioni ridotte.

La regione maggiormente interessata dallo stop degli invii estivi dell'Agenzia delle Entrate è la Lombardia, con 104mila comunicazioni sospese. A seguire il Lazio (circa 71mila) e la Campania (circa 65mila). Subito dopo vengono Sicilia, Toscana e Veneto con 52mila atti sospesi. A seguire Emilia Romagna e Piemonte (circa 45mila), Puglia (circa 39mila), Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche e Sardegna (circa 19mila), Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria (circa 6mila). Chiudono la classifica Molise, Valle d'Aosta e le Dp di Trento e Bolzano (con poco più di 1,6mila invii sospesi).

Il dettaglio di Agenzia delle entrate-Riscossione

Poco meno di 450mila **cartelle si fermano per la pausa estiva**, e in particolare nelle due settimane centrali del mese di agosto. Vediamo nel dettaglio i numeri delle regioni (tranne la Sicilia, dove Agenzia delle entrate-Riscossione non opera). Al primo posto troviamo il Lazio in cui vengono congelati

circa 73mila atti, seguito da Lombardia (circa 64mila), Veneto (circa 44mila), Campania (circa 42mila), Toscana (circa 38mila) e la Calabria (30mila). Subito dopo il Piemonte (circa 26mila) e a seguire Puglia (circa 20mila), Sardegna (poco meno di 20mila), Emilia Romagna (circa 18mila), Liguria (circa 17mila), Friuli Venezia Giulia (poco meno di 11mila), Abruzzo (circa 10mila), Umbria (circa 7mila), Basilicata (circa 7mila), Marche (poco più di 7mila), Trentino Alto Adige (circa 6mila), Molise (circa 2mila) e, infine, la Valle d'Aosta con poco più di mille cartelle e avvisi sospesi nelle due settimane di Ferragosto. *(Così, comunicato dell'Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione in accordo con il ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2018)*

Si ricorda che durante il periodo estivo, oltre ai termini processuali (dal 1° al 31 agosto), ai sensi dei commi 16 e 17 dell'art. 7-*quater*, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 [\(in "Finanza & Fisco" n. 24-25/2016\)](#), sono sospesi **dal 1° agosto al 4 settembre**:

- i termini per la **trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti** ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, **esclusi** quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (comma 16);
- i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, **per il pagamento delle somme dovute**, rispettivamente, a seguito dei **controlli automatici** effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e

a seguito dei **controlli formali** effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della **liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata** (comma 17).

Rottamazione delle cartelle. Le scadenze del 31 luglio 2018

Il 31 luglio 2018 è il termine ultimo per il pagamento della prima o unica rata della *Definizione agevolata* prevista dal [D.L. n. 148/2017](#) per i debiti iscritti a ruolo dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, della quarta rata della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016 e del saldo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016.

Per maggiori informazioni consulta la [sezione dedicata](#) del portale di **Agenzia delle entrate-Riscossione** (*Link sito: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/>*)

Registrazione degli atti

dell'autorità giudiziaria. I pagamenti viaggeranno tramite F24



Per gli atti emessi fino al 22 luglio 2018 si continuerà ad utilizzare, invece, l'F23.

Per gli atti giudiziari emessi a partire dal **prossimo 23 luglio** sarà possibile versare tramite F24 le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione. È quanto stabilisce un [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate](#) pubblicato il 10 luglio 2018. Una risoluzione, la n. 57/E del 18 luglio 2018, ha inoltre istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute.

Modello F24 esteso alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria.

Si tratta dell'assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché agli atti enunciati, non registrati, presenti nei medesimi atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione: per esempio, dei pagamenti relativi agli atti in materia di controversie civili

che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei decreti ingiuntivi esecutivi, ecc.

Periodo transitorio

Attesa l'esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, la decorrenza del passaggio al modello F24 è stabilita per il versamento delle imposte liquidate relative agli atti dell'autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018. Per quelli emessi prima di tale data, i versamenti delle relative imposte saranno effettuati con il modello di versamento F23. **Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello "F23", sia con modello "F24".** I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143035/2018,](#) recante: *«Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle entrate»*, pubblicato il 10 luglio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244